

CONVENZIONE QUADRO TARIFFE TELEPASS PARCHEGGIO NCC

AEROPORTO TORINO CASELLE

TRA

SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino con sede in Caselle Torinese, Strada San Maurizio, 12 (di seguito "SAGAT");

E

F.A.I. Trasporto Persone con sede in Brescia Via Padova, 11 (di seguito FAI);

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti".

PREMESSO CHE:

- a) in esecuzione della Legge 21.7.1965 n. 914, il Ministero per il Trasporti e l'Aviazione Civile con D.M. 1.10.65 ha riconosciuto la qualifica privata dell'Aeroporto "Città di Torino" per la durata di anni 30 a partire dal 3.8.1965, successivamente prorogata con Leggi n. 736/86 e n. 187/92 fino al 2035;
- b) la gestione di detto aeroporto è stata a suo tempo affidata al Comune di Torino con convenzione 5.8.49;
- c) il Comune di Torino con convenzioni stipulate il 15.5.56 successivamente sostituita da Convenzione 30.9.2002, ha delegato alla SAGAT S.p.A. le concrete funzioni inerenti la gestione e l'esercizio del predetto aeroporto sino al 2035;
- d) con lettera del 12.3.1999 prot. 99-472/DG l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ha riconosciuto a SAGAT S.p.A. la qualifica di gestore totale dello scalo di Torino-Caselle agli effetti previsti dalle disposizioni vigenti;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

* * *

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Scrittura;

1. **Oggetto**

La presente convenzione quadro stabilisce le modalità e le condizioni concordate tra FAI e la SAGAT per l'accesso a tariffe agevolate Telepass all'ingresso dell'area parcheggio P3 NCC.

2. **Durata**

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1 maggio 2019 e termine il 31 dicembre 2019 senza possibilità di tacita proroga o tacito rinnovo.

3. **Utilizzatori – Condizioni tariffe agevolate TELEPASS**

3.1 L'accesso a tariffe agevolate Telepass per il parcheggio P3 NCC potrà essere effettuato esclusivamente a favore di aziende che effettuino trasporto con conducente da e per l'Aeroporto di Torino Caselle e che siano tesserate FAI, in regola con le normative vigenti in materia e che utilizzino autovetture

con un numero di passeggeri non superiore a 8 posti escluso il conducente, con l'esclusione dei servizi navetta per parcheggi esterni al sedime aeroportuale .

3.2 SAGAT S.p.A. si impegna, in esecuzione alla presente Convenzione, ad applicare agli utilizzatori di cui al precedente comma la tariffa oraria con Telepass in convenzione (registrazione identificativo apparecchio) €1,50 prima ora, €2,50/ora dalla seconda ora in poi (IVA inclusa).

3.3 SAGAT avrà facoltà di variare unilateralmente la tariffa oraria di cui al presente articolo previa comunicazione protocollata a FAI, da inviarsi con preavviso di 5 giorni.

3.4 Le aziende di cui al comma 1 che intendano usufruire servizio del parcheggio P3 NCC dovranno farne richiesta direttamente a Fai che comunicherà a SAGAT tramite mail, allegando i dati richiesti nell'Allegato 1.

4. Obblighi e divieti di FAI

4.1. FAI si impegna ad informare i propri associati e comunque le aziende utilizzatrici dell'area di parcheggio P3 NCC dei regolamenti e delle norme in vigore per l'utilizzo delle Aree Parcheggio dell'Aeroporto di Torino. (vedi all.2)

4.2. Il servizio parcheggi ha per oggetto la mera messa a disposizione di spazi per il parcheggio dei veicoli indicati all'art. 3, con esclusione del deposito e della custodia del veicolo, essendo escluso qualsiasi obbligo di sorveglianza a carico di SAGAT all'interno del parcheggio.

4.3. E' pertanto esclusa ogni responsabilità di SAGAT per eventuali furti o danni, sia totali che parziali, che i veicoli possano subire ad opera di terzi, così come per i danni e per furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti dell'autovettura.

4.4. E' esclusa ogni responsabilità di SAGAT per eventuali danni che i conducenti possono causare a se stessi o a terzi, nonché danni causati da atti di vandalismo, o derivati da calamità naturali o per causa di forza maggiore.

4.2. SAGAT potrà effettuare periodicamente controlli su tale area e i veicoli non in possesso dei requisiti previsti all'art 3.1 saranno rimossi come previsto dal Regolamento allegato.

.3. SAGAT si riserva la possibilità di disabilitare le tariffe dedicate in qualsiasi momento in caso di utilizzo non conforme a quanto previsto dal Regolamento allegato e dal presente accordo.

4.4 FAI non potrà in alcun caso offrire l'accesso al parcheggio P3 NCC a tariffe agevolate, in concorrenza con quanto offerto da SAGAT in forza della presente Convenzione

5. Responsabilità

5.1. Il servizio parcheggi ha per oggetto esclusivo la mera messa a disposizione di spazi per il parcheggio dei veicoli indicati all'art. 3, con espressa esclusione del deposito e della custodia del veicolo.

5.2. FAI riconosce pertanto espressamente che resta esclusa ogni responsabilità di SAGAT per eventuali furti o danni, sia totali che parziali, che i veicoli possano subire ad opera di terzi, così come per i danni e per furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti dell'autovettura.

5.3. E' esclusa ogni responsabilità di SAGAT per eventuali danni che i conducenti possono causare a se stessi o a terzi, nonché danni causati da atti di vandalismo, o derivati da calamità naturali o per causa di forza maggiore.

6. Risoluzione anticipata

SAGAT si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c, oltre che nei casi espressamente previsti, nel caso in cui FAI:

- a) ceda in tutto o in parte la presente convenzione a qualunque titolo, anche gratuito anche a società della stessa interamente controllate.
- b) compia reiterati inadempimenti e violazioni degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto;

7. Pubblicità

FAI non potrà effettuare o far effettuare da terzi alcuna forma di pubblicità nell'area oggetto del presente accordo.;

8. Codice Etico – D.Lgs. 231/01

FAI dichiara espressamente d'impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Codice Etico (di seguito Codice) adottato dalle società del Gruppo SAGAT - di cui un estratto è visionabile sul sito nella sezione SAGAT - Chi Siamo - Gruppo Sagat - Governance - che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo di SAGAT adottato ai sensi del D.lgs. 231/01.

A tal proposito FAI riconosce espressamente che l'inosservanza - anche parziale - di uno o più precetti contenuti nel Codice, che possa dar luogo o meno alla commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01, costituirà grave inadempimento e darà la facoltà a SAGAT di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta contenente l'indicazione delle circostanze di fatto comprovanti la violazione del Codice. E' fatto salvo il diritto di SAGAT di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei comportamenti indicati nel presente articolo, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne da FAI in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tali condotte.

9. Legge applicabile - Foro

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia inerente la presente Convenzione che dovesse insorgere tra le Parti, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.

10. Trattamento dei dati personali

FAI prende atto che SAGAT procederà al trattamento dei dati personali che saranno da lei forniti per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa allegata alla presente Convenzione.

FAI s'impegna al rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in relazione al trattamento di eventuali dati personali che dovessero essere comunicati da SAGAT nell'esecuzione del presente contratto.

Caselle Torinese, 26 aprile 2019

Sagat spa

F.A.I. Trasporto Persone
